

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIDONI, BALDINI e PAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1962

Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi di formazione professionale, preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, stabilisce i criteri e le condizioni per la iscrizione agli Istituti superiori di educazione fisica precisando, tra l'altro, quali siano i titoli validi per la partecipazione al concorso di ammissione agli Istituti medesimi.

Infatti, l'ultimo capoverso del citato articolo 24 recita così: « al concorso per titoli possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di iscrizione a scuola media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitaria o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili ».

Successivamente, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, istitutiva dei corsi di formazione professionale, preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, facendo riferimento al disposto del citato articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, stabiliva che costituiscono titoli validi per l'ammissione ai corsi in parola, anche:

- 1) il diploma di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio;
- 2) il diploma di magistero per la donna;
- 3) il diploma rilasciato da un Conservatorio di musica.

Pertanto, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ampliando il dettato dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, inserisce fra i titoli validi per la partecipazione ai corsi anche altri titoli non contemplati dalla precedente legge; titoli che non sono validi per l'immatricolazione a corsi di laurea universitaria, nè equivalenti al titolo di istruzione media di secondo grado.

Non si comprende, se non attribuendola a mera dimenticanza, la ragione per la quale non siano stati inseriti nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960 n. 1727 i titoli equipollenti, quali il diploma di licenza del corso superiore degli Istituti statali d'arte.

È opportuno rilevare che il diploma suddetto, il quale si consegue dopo un corso inferiore di tre anni ed un corso superiore di altri tre anni, consente:

- 1) l'ammissione, quale titolo equivalente a licenza di scuola media superiore, a concorsi pubblici per posti di gruppo B, con mansioni di carattere tecnico: disegnatori, periti edili, eccetera;
- 2) l'ammissione (tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957 n. 972) agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'in-

segnamento medio del disegno nelle scuole d'istruzione media di primo e secondo grado; scuola media, liceo scientifico, istituti magistrali; istituti tecnici per geometri;

3) l'ammissione agli esami per l'insegnamento del disegno e storia dell'arte nelle scuole professionali femminili, nella scuola di magistero della donna;

4) l'ammissione al corso per allievi ufficiali di complemento.

Per riparare all'evidente omissione nella quale si è incorso nella formulazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, omissione che esclude ingiustamente i diplomati del corso superiore degli istituti statali di arte, è stato predisposto l'al-

legato disegno di legge il quale consta di un solo articolo. Con esso si stabilisce che costituisce titolo di studio valido per l'ammissione ai corsi in oggetto anche il diploma di licenza del corso superiore degli istituti statali di arte.

Con l'approvazione dell'allegato disegno di legge si compie opera di giustizia nei confronti di coloro che hanno conseguito nelle scuole dello Stato titoli di studio equipollenti.

Si osserva, infine, che trattasi di sanare una situazione nella quale si trovano alcuni insegnanti di educazione fisica che prestano da vari anni apprezzato servizio nelle scuole statali per cui la disposizione in oggetto non avrà applicazione per l'avvenire.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica indicati nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, è aggiunto il diploma del corso superiore degli Istituti superiori d'arte.